



# COMUNE DI CAMPODORO

PROVINCIA DI PADOVA

## Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

### NR. 18 del 30-09-2019

Adunanza di Prima convocazione

Seduta

OGGETTO: **Determinazioni in merito alla II^ variante verde al P.R.G..**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE																										
<p>N. 623 Reg. Pubbl. Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 29-10-2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino al 13-11-2019</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO</p>	<p>L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30 nella Sala delle Adunanze presso la sede municipale di via Municipio, 2 per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione. All'appello nominale risultano:</p> <table border="1" data-bbox="536 813 1495 1160"> <thead> <tr> <th data-bbox="536 813 1177 846">Cognome e Nome</th> <th data-bbox="1185 813 1495 846">Presente/Assente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="536 853 1177 887">VEZZARO GIANFRANCO</td><td data-bbox="1185 853 1495 887">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 893 1177 927">GRANDIS ELENA</td><td data-bbox="1185 893 1495 927">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 934 1177 967">MEZZARO LUCA</td><td data-bbox="1185 934 1495 967">Assente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 974 1177 1008">PICCOLO GIAN PAOLO</td><td data-bbox="1185 974 1495 1008">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 1014 1177 1048">CARMIGNOTTO DENIS</td><td data-bbox="1185 1014 1495 1048">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 1055 1177 1088">RIZZO DENIS</td><td data-bbox="1185 1055 1495 1088">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 1095 1177 1128">BARBIERI DENIS</td><td data-bbox="1185 1095 1495 1128">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 1135 1177 1169">GUERRA MARIALUISA</td><td data-bbox="1185 1135 1495 1169">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 1176 1177 1209">GOTTARDO VINCENZO</td><td data-bbox="1185 1176 1495 1209">Assente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 1216 1177 1249">RAMPAZZO ANDREA</td><td data-bbox="1185 1216 1495 1249">Presente</td></tr> <tr><td data-bbox="536 1256 1177 1290">RAMINA MASSIMO</td><td data-bbox="1185 1256 1495 1290">Presente</td></tr> </tbody> </table>		Cognome e Nome	Presente/Assente	VEZZARO GIANFRANCO	Presente	GRANDIS ELENA	Presente	MEZZARO LUCA	Assente	PICCOLO GIAN PAOLO	Presente	CARMIGNOTTO DENIS	Presente	RIZZO DENIS	Presente	BARBIERI DENIS	Presente	GUERRA MARIALUISA	Presente	GOTTARDO VINCENZO	Assente	RAMPAZZO ANDREA	Presente	RAMINA MASSIMO	Presente
Cognome e Nome	Presente/Assente																									
VEZZARO GIANFRANCO	Presente																									
GRANDIS ELENA	Presente																									
MEZZARO LUCA	Assente																									
PICCOLO GIAN PAOLO	Presente																									
CARMIGNOTTO DENIS	Presente																									
RIZZO DENIS	Presente																									
BARBIERI DENIS	Presente																									
GUERRA MARIALUISA	Presente																									
GOTTARDO VINCENZO	Assente																									
RAMPAZZO ANDREA	Presente																									
RAMINA MASSIMO	Presente																									
<p><b>CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta <b>ESECUTIVA</b> ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il giorno</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Scarangella Luca</p>	<table border="1" data-bbox="536 1339 1495 1373"> <tr> <td data-bbox="536 1339 874 1373">Totale:</td> <td data-bbox="882 1339 1241 1373">Presenti: 9</td> <td data-bbox="1249 1339 1495 1373">Assenti: 2</td> </tr> </table> <p>Assiste alla seduta Dott. Scarangella Luca, Segretario Comunale. Il Sig. VEZZARO GIANFRANCO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: Guerra Maria Luisa, Barbieri Denis e Rampazzo Andrea. Invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della odierna seduta.</p> <p>Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:</p> <table border="1" data-bbox="536 1765 1495 1865"> <tr> <td data-bbox="536 1765 1082 1865" style="text-align: center;">Sindaco F.to VEZZARO GIANFRANCO</td> <td data-bbox="1090 1765 1495 1865" style="text-align: center;">Il Segretario Comunale F.to Dott. Scarangella Luca</td> </tr> </table>		Totale:	Presenti: 9	Assenti: 2	Sindaco F.to VEZZARO GIANFRANCO	Il Segretario Comunale F.to Dott. Scarangella Luca																			
Totale:	Presenti: 9	Assenti: 2																								
Sindaco F.to VEZZARO GIANFRANCO	Il Segretario Comunale F.to Dott. Scarangella Luca																									

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, introduce l'argomento specificando quanto segue:

La Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 prevede quanto segue:

*“Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.*

*1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.*

*2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni.*

*3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).”;*

La finalità della norma, anche a seguito delle successive leggi regionali 14/2017 e 14/2019 è quindi tesa a ridurre il consumo del suolo perché si considera il territorio come un *“bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.”*

Si tratta quindi di vedere la riclassificazione delle aree non solo a fini fiscali/tributari cui il soggetto privato, si vede costretto, a seguito della crisi economica che ha, e ancora interessa, anche il campo immobiliare, a riconvertire per ridurre i costi e perché non trovano collocamento in commercio (con minori entrate anche per il Comune), ma principalmente come scelta obbligata per il territorio di conservarsi anche per le future generazioni.

Questa diventa una possibilità per il Comune di avviare una politica tesa a rivitalizzare, creare opportunità di socializzazione e coesione e inclusione sociale e all'inurbamento dal punto di vista urbanistico. Ciò significa che le future politiche dovranno essere volte alla rivitalizzazione dei centri abitati, alla creazione di standards che dovranno essere fruiti da un maggior numero di persone, perché dovranno garantire pari o migliore standard qualitativo della vita, tenendo conto che il maggior inurbamento può generare, se non costantemente valutato sacche di degrado.

-----  
**PREMESSO** che il Comune di Campodoro (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3326 del 30.9.1997, successive varianti;

**VISTO** che la Legge regionale 16.03.2015, n. 4 avente ad oggetto: *“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”* pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 20.03.2015, prevede, in particolare, all'art. 7, che chiunque abbia interesse, possa presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili”;

**VISTO** che il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 4/2015 stabilisce che i Comuni non dotati di PAT/PATI approvano la variante al P.R.G. (Variante Verde) con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni;

**VISTO** che la Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 99 del 02.02.2016 (B.U.R. n. 14 del 19.02.2016) ha approvato la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 11.02.2016: *“Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 – Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali – Chiarimenti in merito all'articolo 7”;*

**VISTA** la delibera di Giunta comunale n. 130 del 05.12.2017 “VARIANTE VERDE” per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015 (Circ. Reg. n. 01 del 11.02.2016) con la quale sono stati assegnati, al III° SETTORE del Comune di Campodoro (PD), i criteri di valutazione delle istanze, in particolare:

- di dare atto che le richieste saranno valutate, sulla base dei criteri oggettivi indicati nell'avviso in coerenza con al Circ. Reg. n. 1/2016, quindi data comunicazione agli interessati e, qualora ritenute coerenti con le finalità di contenimento di consumo del suolo, nonché con la pianificazione vigente, saranno accolte mediante approvazione di successiva variante al P.R.G.-P.I. che verrà denominata “variante verde”;
- di disporre che l'ufficio di Piano esamini ai sensi della suddetta legge le richieste sino ad oggi pervenute e valuti a seguito del primo avviso pubblico pubblicato sulla base dei criteri oggettivi indicati nella presente e stabiliti in

coerenza con le indicazioni contenute nella Circolare Regionale n. 1 del 11.02.2016, dandone comunicazione agli interessati;

- tenuto conto che la finalità delle “Varianti Verdi” è quella del “contenimento del consumo del suolo”, poiché le richieste devono rispondere a questo principio, le stesse devono essere valutate dal Comune – al fine di proporre il loro inserimento in una successiva variante al P.R.G. da adottare/approvare a cura del Consiglio Comunale, secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – sulla base dei seguenti criteri informativi dettati dalla Circ. Reg. n. 1/2016:

- coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del consumo di suolo;
- loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto;
- congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare;
- l’eventuale riclassificazione delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, né pregiudicare l’attuabilità di previsioni di Piano o accordi di interesse pubblico;
- non possono riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso, anche parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria, crediti edilizi) la propria capacità edificatoria;
- le nuove classificazioni scelte non devono consentire la partecipazione delle aree interessate ad operazioni di trasformazione urbanistica;
- devono essere escluse dalla riclassificazione gli interventi che, sulla base della disciplina di zona dettata dallo strumento urbanistico generale, non siano coerenti con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo, in sintonia con i principi sanciti dall’art. 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., nonché con altre iniziative assunte dall’Amministrazione regionale sul medesimo tema;
- la variante è assoggettata a tutti i pareri, nulla-osta, valutazioni ed atti di assenso comunque denominati, qualora prescritti (ivi compresi quelli afferenti alla VAS ove previsti).

A tale proposito l’Ufficio di Piano dovrà valutare le richieste pervenute, ai fini della loro coerenza anche secondo gli ulteriori criteri assunti come di seguito riepilogati:

- *le aree non devono essere sostanzialmente degradate, dismesse o sottoutilizzate in quanto sono proprio questi gli ambiti dove orientare prioritariamente gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, salvo che non ci sia l’impegno – da formalizzare con apposito atto unilaterale d’obbligo – alla rinaturalizzazione o riconversione all’uso agricolo delle stesse;*
- *anche all’interno del contesto urbano per le aree fondiarie, di fatto già urbanizzate, sarà possibile la riclassificazione a “verde privato”;*
- *qualora le aree oggetto di richiesta di riclassificazione presentino caratteristiche disomogenee possono essere riclassificate solo in parte;*
- *le aree da riclassificare saranno valutate rispetto alla loro estensione, la coerenza rispetto al contesto urbanistico di inserimento, la presenza di opere di urbanizzazione, ecc.;*
- *le aree non dovranno precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue, siano esse edificabili, destinate a servizi o ad altre funzioni urbanisticamente rilevanti;*
- *non dovranno generare interruzioni della continuità morfologica di zone edificabili, in particolare lungo le strade;*
- *l’eventuale accoglimento dell’istanza comporterà l’inedificabilità dell’area fino all’approvazione di una eventuale futura variazione del P.R.G.;*
- *le aree riclassificate e rese inedificabili non possono essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi provenienti da altre aree, né per realizzare opere che comportino la loro impermeabilizzazione, compromettendone l’uso agricolo o l’equilibrio ecologico-ambientale;*
- *la riclassificazione delle aree, qualora sia valutata positivamente, comporterà la loro trasformazione come “territorio agricolo” / “verde privato”, attribuendone rispettivamente la disciplina:*
  - *della “zona rurale” più idonea alle caratteristiche proprie del contesto nel quale si collocano, anche integrandole nella rete ecologica comunale con l’obiettivo di ripristinare la naturalità e le funzioni ecosistemiche dei suoli;*
  - *del “verde privato”, con particolare riferimento alle N.T.A. del P.R.G. vigente, tenuto conto di eventuali prescrizioni speciali che all’uopo verranno assunte;*

**Atteso che:**

- in attuazione della normativa sopra richiamata, in data 22/01/2019 prot. n. 567, è stato pubblicato l’avviso con il quale si informava della possibilità, per gli aventi titolo, di richiedere la riclassificazione delle aree edificabili ai sensi della citata norma;
- In relazione all’avviso sopra richiamato, sono pervenute al Comune le seguenti richieste di riclassificazione:
  1. Prot. 206 del 09/01/2019 da parte di Guerra Valentino per mezzo dell’Arch. Andrea Rasia Dani, fg. 11 mapp. 334, 370, 367, 374, 10;
  2. Prot. 740 del 28/01/2019 da parte di Brendolin Marino, fg. 4 mapp. 273, 325, 330, 337, 340, 471;
  3. Prot. 2828 del 12/04/2019 e 4127 del 27/05/2019 da parte e congiuntamente dai Sig.ri Ziggìotti Gianfranco, Agostini Andrea e Ziggìotti Mariantonietta, fg. 2 mapp. 363, 350, 85;

4. Prot. 4572 del 13/06/2019 da parte di Paccagnella Pietro, fg. 12 mapp. 312;

**VISTO** che l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla valutazione delle richieste di trasformazione delle aree edificabili in aree inedificabili secondo specifica riclassificazione;

**VERIFICATO** che:

- l'art. 48 comma 5 della L.R. 11/2004, prevede che i piani regolatori generali vigenti (P.R.G.) mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT (ex L.R. 61/85 art. 4);
- il comma 3) dell'art. 35 della L.R. 11/2004 e s.m.i. dove si stabilisce che: "... i piani urbanistici attuativi (PUA) i comparti urbanistici (U.M.I.)... attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree";
- i pareri tecnici/valutativi della variante sono stati formulati dal III° SETTORE – Area "Servizi Tecnici" ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4/2015 e come previsto dalla Circolare Regionale n. 1/2016 la quale recita: "I competenti uffici comunali, ai sensi del comma 2, valutano le domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico (omissis)";
- la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 11.02.2016, in particolare, precisa che: "(omissis) Le determinazioni in ordine all'accoglimento delle richieste rientrano nelle competenze esclusive dell'amministrazione comunale, va precisato che queste, pur non dando luogo a peculiari aspettative da parte dei privati, devono tuttavia essere formalmente riscontrate a seguito dell'approvazione della variante. La valutazione riguarda la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento di suolo, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare. In particolare, l'eventuale riclassificazione delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, ne pregiudicare l'attuabilità di previsioni di piano o accordi di interesse pubblico. (omissis)" ed ancora, si precisa che il Comune è chiamato a "(omissis) predisporre la conseguente variante urbanistica, valutando tutte le richieste di riclassificazione secondo criteri anzidetti e ferma restando la facoltà di non accoglierle o di accoglierle parzialmente con puntuale motivazione (omissis);

**RICHIAMATA** la L.R. 16 marzo 2015, n. 4 Art. 7, comma 3 che "La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).";

**VISTO** che il III° SETTORE – Area "Servizi Tecnici" ha effettuato la redazione del parere tecnico/valutativo come indicato nell'allegato "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE – SCHEDE DI VALUTAZIONE" dove risultano indicate le proposte di accoglimento o di non accoglimento delle istanze pervenute (**Allegato A**);

**RICHIAMATO** l'allegato A della D.G.R. n. 1841 del 19 giugno 2007 "L. 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07 del 17 maggio 2007." che al penultimo comma dell'ultimo paragrafo stabilisce che "Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica.";

**RITENUTO** che il caso in esame possa rientrare nei casi per i quali la variante urbanistica non comporti modifiche della situazione idrogeologica già prevista nella vigente strumentazione urbanistica e vista l'asseverazione circa la non necessità di predisporre dello studio di valutazione di compatibilità idraulica (DGR Veneto 3637/2002 e s.m.i) a firma del responsabile del III° SETTORE – Area "servizi Tecnici", datata 23/10/2019 n. 7956 di prot. inoltrata via PEC al Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella (PD) e al Genio Civile della Regione del Veneto sede di Padova che si allega in copia alla presente (**Allegato B**);

**RICHIAMATA** la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica e verificato che si tratta di fattispecie per la quale non è richiesta la VAS e neppure lo screening in quanto si tratta di una Variante meramente attuativa di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT, che non modifica i parametri urbanistici previsti dal PAT medesimo e pertanto riconducibile a quanto previsto dalla D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 avente ad oggetto "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4." e in particolare al punto 5 lett. e) del parere n. 73 del 2 luglio 2013 secondo cui: "se il rapporto ambientale del PAT/PATI ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT/PATI stesso, il Piano egli interventi non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT/PATI, non andando a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT/PATI; (...);"

**RICHIAMATA** la normativa sulla Valutazione di Incidenza Ambientale e considerato che la variante si limita a modificare la destinazione di zona da ZTO C2 a zona agricola, non è necessaria la V.Inc.A., in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 lettera b) al punto "3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde",

ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 - Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili";

**VISTE** le dichiarazioni di non necessità di valutazione VAS e di non necessità di valutazione VINCA a firma del responsabile del III° SETTORE – Area “servizi Tecnici”, datata 23/10/2019 n. 7955 di prot. che si allega in copia alla presente (**Allegato C**);

**DATO ATTO** del consolidato principio giurisprudenziale: quello per cui nessuna aspettativa deriva al privato dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, che, nel senso della motivazione, trova analogia con il caso in esame (della aspettativa di una variante modificativa dell'esistente), rispetto alla quale l'amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo apportare/non apportare modificazioni, secondo la propria valutazione e nel rispetto dei limiti posti dalla Legge (TAR Brescia, sez. I 12.01.2016 n. 24, TAR Toscana, sez. I, 25.09.2015 n. 1288 e 13.04.2015 n. 586, TAR Veneto, sez. I, 11.11.203 n. 1246, TAR Napoli sez. VII, 25.03.2013 n. 1639, Consiglio di Stato, sez. IV, 29.12.2009 n. 9006, TAR Lombardia n. 343/2016);

**Ricordato** che ai sensi del comma 2) dell'art. 78 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “... Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. ...”;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

A questo punto si pone in trattazione le cinque richieste di riclassificazione, da votare singolarmente come da Documento di Valutazione – Criteri di Valutazione – Schede di Valutazione, alle quali è stata associata una specifica proposta di accoglimento/non accoglimento;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente:

Udito il dibattito svoltosi;

#### DELIBERA

- 1) Relativamente alla richiesta prot. 206 del 09/01/2019 da parte di Guerra Valentino per mezzo dell'Arch. Andrea Rasia Dani, fg. 11 mapp. 334, 370, 367, 374, 10:

CON VOTO espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n.	9
Astenuti n.	/
Votanti n.	9
Voti favorevoli n.	9
Voti contrari n.	/

La proposta di **NON ACCOGLIERE** la richiesta viene approvata;

#### DELIBERA

- 2) Relativamente alla richiesta prot. 740 del 28/01/2019 da parte di Brendolin Marino, fg. 4 mapp. 273, 325, 330, 337, 340, 471:

CON VOTO espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n.	9
Astenuti n.	/
Votanti n.	9
Voti favorevoli n.	9
Voti contrari n.	/

La proposta di **NON ACCOGLIERE** la richiesta viene approvata;

#### DELIBERA

- 3) Relativamente alla richiesta prot. 2828 del 12/04/2019 e 4127 del 27/05/2019 da parte e congiuntamente dai Sig.ri Ziggioffi Gianfranco, Agostini Andrea e Ziggioffi Mariantonietta, fg. 2 mapp. 363, 350, 85:

CON VOTO espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n.	9
Astenuti n.	/
Votanti n.	9

Voti favorevoli n.   9  

Voti contrari n.   /  

La proposta di **ACCOGLIERE** la richiesta viene approvata;

#### **DELIBERA**

- 4) Relativamente alla richiesta prot. 4572 del 13/06/2019 da parte di Paccagnella Pietro, fg. 12 mapp. 312:  
CON VOTO espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n.   9  

Astenuti n.   /  

Votanti n.   9  

Voti favorevoli n.   9  

Voti contrari n.   /  

La proposta di **ACCOGLIERE** la richiesta viene approvata;

Successivamente viene messo ai voti il provvedimento nel suo complesso.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n.   9  

Astenuti n.   /  

Votanti n.   9  

Voti favorevoli n.   9  

Voti contrari n.   /  

#### **DELIBERA**

- 1) di adottare la variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015, tutto come meglio descritto negli elaborati predisposti dall'Ufficio di Piano del Comune di Campodoro che uniti al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, e che le modifiche cartografiche verranno inserite con la prima variante utile;
- 2) di disporre che l'accoglimento della richiesta comporterà l'inedificabilità totale dell'area o del lotto fino alla approvazione di una eventuale futura variazione del Piano Regolatore Comunale;
- 3) di dare mandato al III° SETTORE – Area “Servizi tecnici” affinché:
  - provveda al deposito e alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 50 della ex legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985 e successive modifiche e integrazioni;
  - di inviare il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
  - di inviare il presente provvedimento alle ditte istanti la “Variante Verde”;
  - che a seguito dell'approvazione della “Variante Verde”, siano aggiornate le Tavole del P.R.G;
  - alla pubblicazione del presente provvedimento su sito web del Comune di Campodoro nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.lgs. 33/2013.

\*\*\*\*\*

Alle ore 20:45 entra il Consigliere Mezzaro Luca.

Presenti n. 10

---

#### **PARERI**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio  
F.to MESSINA Massimo

---